



COMUNE DI REGGIO EMILIA

N° REP. 55877

Contratto

per l'affidamento dei lavori di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in località Villa Cella (RE) Via Croci. CIG 73328402FF.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 – duemiladiciotto– addì 14 (quattordici) - del mese di maggio, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CR-BRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 56 comma 1 lettera c) del vigente Statuto comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente od ente appaltante, l'Ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06.03.1964, Dirigente del Servizio "Ingegneria e manutenzioni" del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55207 del 27.04.2018, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 40-49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 del vigente Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate

dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001", così come completato dall'art. 15 del "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia";

dall'altra parte

per **la Ditta PFC 2000 Srl**, con sede legale in Cologno al Serio (BG), Via Crema n. 70 (p.i./c.f. 02653450169), che d'ora innanzi sarà denominata anche appaltatore o aggiudicatario, il Geom. Fabrizio Giovanni Perletti, nato a Bergamo il 01.03.1969, c.f. PRLFRZ69C01A794W, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, giusta visura ordinaria di società di capitale n. T 277590640 - estratta in data 03.05.2018 dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, conservata a fascicolo.

Compurenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche sono certo e faccio fede e che mi richiedono di ricevere il presente atto su supporto informatico, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51/2017, è stato approvato, tra l'altro, lo studio di fattibilità dell'intervento in oggetto e, a seguito di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2017, tale intervento, è stato inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 del Comune di Reggio Emilia;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1391 del 07.12.2017, Determina a contrattare, qui integralmente richiamata, è stato approvato, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo dell'intervento di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in località Villa Cella (RE) – Via Croci - e, contestualmente, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto medesimo, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 136.964,42, di cui Euro 6.397,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre Iva, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del suddetto Decreto;
- in data 27.12.2017, è stato pubblicato il bando di gara, nei modi e nelle forme di legge;
- In data 25.01.2018, si è svolta la seduta di gara pubblica e, con Provvedimento Dirigenziale RUD n. 125 del 31.01.2018, a seguito dell'esclusione automatica delle ditte aventi ottenuto punteggi superiori alla soglia di anomalia, calcolata con il metodo sorteggiato, come dettagliato nel verbale di gara, è stato aggiudicato, in via provvisoria, l'appalto in argomento, alla Ditta PFC 2000 Srl con sede in Cologno al Serio (BG), per aver presentato un'offerta con un ribasso economico del 31,144% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 96.300,57, di cui Euro 6.397,20 per oneri di sicurezza, oltre Iva;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 245 del 12.03.2018, qui integralmente richiamata, è stata approvata la Proposta di aggiudicazione sopra citata e si è addivenuti all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi, alla Ditta

PFC 2000 Srl di Cologno al Serio (BG); contestualmente, con la medesima Determinazione, l'ente appaltante, ha dato atto di aver provveduto ad effettuare, con esiti di regolarità, i controlli sui requisiti generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'aggiudicatario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

- l'aggiudicatario risulta iscritto alla "White List" della Prefettura di Bergamo, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui alla Legge 190/2012 e al D.P.C.M. del 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016, con provvedimento avente scadenza al 26.11.2018;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono qua-

le parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi in località Villa Cella (RE) -Via Croci -.
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali, posti a base di gara, nonché dell'offerta economica presentata in gara, documenti tutti che si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme pattizie di cui al "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.
5. L'ammontare del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro 96.300,57 (diconsi Euro novantaseimilatrecento/57), di cui Euro 6.397,20 (diconsi Euro

seimilatrecentonovantasette/20) per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.

6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 16.289,44 (dieconsi euro sedicimiladuecentottantanove/44), mediante polizza fideiussoria n. 1223068, rilasciata in data 19.03.2018 da Elba Assicurazioni Spa, Agenzia Marchesi - Brescia, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i poteri di firma.

La Società è in possesso dell'attestato di qualità ISO 14001:2015 - certificato n. TIC 15 104 171508 e ISO 9001:2015 – certificato n. TIC 15 100 179899, in corso di validità, rilasciati da TUV THURINGEN e V. di Jena e, pertanto, usufruisce della riduzione del 50% della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge.

7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1223042 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa Agenzia Marchesi – Brescia, in corso di validità.

8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., l'aggiudicatario ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: Banca della Bergamasca Filiale di Spirano, cod. IBAN IT10I089405356000000112614.

La società dichiara inoltre che la persona delegata ad operarvi è il Sig. Fabrizio Giovanni Perletti, nato a Bergamo il 01.03.1969, c.f. PRL-FRZ69C01A794W.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori og-

getto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 73328402FF), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere, previo contraddittorio, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle penali indicate ai paragrafi 2.13 e 5.3 del Capitolato Speciale d'Appalto: “ **2.13. Penali in caso di Ritardo.** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 2.11 per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori ver-

rà applicata una penale giornaliera pari allo zero virgola tre per mille dell'importo contrattuale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 108 del Codice, cioè la Risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.”; **“5.3. Penali Previste dal Protocollo d'intesa contro il lavoro nero.** In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura - da **€ 100,00 a € 1.000,00, per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo** (Documenti da Conservare in Cantiere indicati al paragrafo 5.8 del presente Capitolato) e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (subappalto non autorizzato dall'amministrazione) - **€ 50,00, per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento** (art.6.2 del Protocollo) - da

€ 100,00 a € 500,00, per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti, l'Amministrazione invierà la segnalazione agli organi competenti.”.

10. In ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 7.4 del Capitolato Speciale, l'Ente appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto, in danno dell'Appaltatore, in particolare nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed al paragrafo 2.13 del Capitolato medesimo, nonché ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ed in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori.
11. Il committente ha il diritto di recedere dal contratto, secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs 50/2016.
12. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.
13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 e s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla

Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 e s.m.i., ammontanti complessivamente ad Euro 928,01, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notari", ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata, a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di nove pagine a video e ventitrè righe della decima, oltre alle firme.

p. il Comune di Reggio Emilia

p. PFC 2000 Srl

Ing. Ermes Torreggiani

Sig. Fabrizio Giovanni Perletti

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara